



CITTA' DI FERENTINO

Medaglia d'oro al Merito Civile

Tel. 0775/2481 Fax 0775/248261

Settore 5

Ufficio Sanità Pubblica

ORDINANZA N° 27
Prot. n° 23037

IL SINDACO

CONSTATATO che sulle strade del territorio comunale si registra frequentemente la presenza di cosiddetti "animali vaganti", i quali vengono lasciati liberi ed incustoditi dai legittimi proprietari creando gravi pericoli alla sicurezza pubblica e alla circolazione stradale;

VISTE le ripetute segnalazioni, in particolare, dei proprietari di fondi agricoli e relative al pascolo vagante di greggi di animali sul territorio comunale nonché dagli automobilisti che lamentano, in particolar specie, in alcune zone del territorio comunale, come la frazione montana di Porciano, il passaggio di gruppi di equidi e/o bovini liberi ed incontrollati provenienti anche da altri territori comunali confinanti con il nostro;

CONSIDERATO che la circolazione incontrollata sul territorio comunale di armenti e greggi può creare danni alla proprietà privata e pubblica e, soprattutto, esporre a rischi di natura igienico-sanitari;

RITENUTO pertanto necessario emettere ordinanza al fine di regolamentare il pascolo di armenti e greggi sul territorio comunale, nel rispetto delle normative vigenti, a tutela della proprietà privata e pubblica e, in particolare, degli insediamenti zootecnici presenti sul territorio per evitare la trasmissione di eventuali malattie;

VISTA la nota protocollo n. 1036/17 della "Stazione Carabinieri Forestale di Anagni", assunta agli atti con protocollo generale dell'Ente n. 20792 dell'11/10/2017, con la quale si chiede l'emissione di ordinanza sindacale, al fine di risolvere il problema del pascolo incustodito, soprattutto di equidi e/o bovini;

CONSIDERATO per la necessità di adottare in merito provvedimenti per la salute, per l'ordine pubblico e per la sicurezza della circolazione stradale;

VISTO l'art. 54, c. 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

VISTO il Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria, approvato con delibera di C.C. n. 10 del 10/03/2008, art. 114;

VISTI gli artt. 7 bis, 50e 54 del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il D. P. R. n. 320 dell'08/02/1954;

VISTO il decreto Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 riguardante l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTA la Legge 15/07/2009 n. 94;

VISTA la Legge n. 689/1981 e s.m. i.;

VISTO il Regolamento Regionale 18/05/2005 n. 7 "Regolamento di attuazione dell'art. 36 Legge Regionale 28/10/2002 n. 39;

VISTO l'art. 636 del Codice Penale "Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo", punibile a querela di parte se il fondo è privato, d'ufficio se il fondo è pubblico, a norma dell'art. 639 - bis del C.P.;

VISTO l'art. 672 del Codice Penale "Omessa custodia e malgoverno di animali" (Reato depenalizzato dall'art. 33 della Legge n. 689/1981);

VISTO l'art. 7/bis del D. Lgs. N. 267/2000 relativo alle sanzioni amministrative nel quale si prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.,

ORDINA

per le fatte premesse, che di seguito si intendono integralmente riportate, il divieto del pascolo vagante su tutto il territorio comunale e

DISPONE

che gli animali trovati a vagare liberamente e senza custodia sulla pubblica strada o che si saranno introdotti nelle proprietà private, saranno sottoposti a sequestro amministrativo e custoditi in stalle di sosta o ricoveri opportunamente attrezzati, su intervento e indicazione del competente "Servizio Veterinario della A. U. S. L. di Frosinone, Distretto "B".

Per la violazione della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. N. 26/2000.

Se il proprietario e/o detentore degli animali non provvederà entro CINQUE giorni lavorativi alla identificazione degli stessi, questi ultimi dovranno essere immediatamente abbattuti sotto il controllo delle autorità veterinarie e senza possibilità di compensazione da parte delle autorità competenti e risarcimento per il proprietario.

Qualora si procederà all'abbattimento degli animali sequestrati, previa verifica della salubrità delle carni, da parte del competente "Servizio Veterinario" della A. U. S. L. di Frosinone. Distretto "B", il SINDACO di volta in volta, disporrà la destinazione delle carni ad Associazioni a fini sociali e/o famiglie bisognose di Ferentino, su indicazione del settore "Servizi Sociali".

Nel caso in cui il proprietario e/o detentore rivendichi i capi di bestiame sottoposti a sequestro, dando prova del suo diritto, la riconsegna avverrà previo pagamento della

sanzione amministrativa pecuniaria, delle spese di sequestro, trasporto, custodia e mantenimento.

Le Forze dell'Ordine ed il Comando di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 54, c. 4 del D. Lgs. N. 267/2000 e s. m. i., il presente provvedimento viene comunicato alla Prefettura di Frosinone – Ufficio Territoriale di Governo.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione on line all'Albo Pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio o al Capo dello Stato in via alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del COMUNE di FERENTINO.

MANDA

Ai sotto elencati organi, ai fini della esecuzione, copia della presente Ordinanza:

- **COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE;**
- **COMANDO STAZIONE CARABINIERI FERENTINO;**
- **REGIONE CARABINIERI FORESTALE "LAZIO" – STAZIONE CARABINIERI FORESTALE DI ANAGNI;**
- **"A.U.S.L. FROSINONE – DIP. PREVENZIONE – AREA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA – " SERVIZIO VETERINARIO".**

Dalla residenza municipale, 7 Novembre 2017.



IL SINDACO
(avv. Antonio Pompeo)